



DECRETO DEL SINDACO N.2 del 13.03.2020

OGGETTO:

**MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.
DIRETTIVE.**

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa dalla Regione Piemonte in pari data, recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- *la Direttiva 1/2020 del 25/02/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale si invita “a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura”;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- *la Circolare 1/2020 del 4/3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale si intende agevolare ulteriormente l'applicazione del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;*
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del sopra citato DPCM del 11.03.2020, che recita: “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

RICHIAMATO l'art. 1, rubricato “Servizi Pubblici essenziali” del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle regioni - autonomie locali (parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995) e norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali”;

RITENUTO INDISPENSABILE, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni in ultimo citate e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

DATO ATTO che:

- in questo Comune non è ancora attiva la modalità di “lavoro agile” e i programmi, così come gli archivi non sono ancora gestiti in modalità *cloud computing*;
- per l’attivazione di tale nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione dell’art. 1, comma 1, punto 6), del D.P.C.M. 11/03/2020, risulta necessaria una ricognizione dell’attuale situazione dell’ente (competenze digitali del personale, disponibilità di attrezzature informatiche e telefoniche, dell’amministrazione o private, connessioni dati ecc.);
- presso l’ente presta servizio un ridotto numero di dipendenti (con possibilità di garantire ampiamente la distanza di oltre un metro fra le postazioni);

Vista la FAQ “SPOSTAMENTI” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (presente in data 12.03.2020) che afferma che “È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi”;

Visto l’art. 28 del C.C.N.L. 21.05.2018, secondo il quale, il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

Ritenuto, di richiedere, a seguito con un confronto con tutti gli uffici, di elaborare un piano ferie che:

- consenta di far fronte alle attività indifferibili e a quelle “strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza”, come individuate nel presente decreto sindacale, tenuto conto del ridotto numero di dipendenti dell’ente;
- garantisca al personale la possibilità di operare mantenendo la distanza di oltre un metro fra le postazioni (di norma prevedendo una postazione per stanza).

RICHIAMATI:

- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- l’art. 5 (“Potere di organizzazione”) e l’art. 52 (“Disciplina delle mansioni”) del D Lgs. 30 marzo 2011, n. 165;
- l’art. 2013 del codice civile;
- gli artt. 97, comma 4°, lett. d), 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA

1. DI INDIVIDUARE le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- attività della protezione civile;
- attività di vigilanza;
- attività urgenti dello stato civile, dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (dichiarazioni di nascita e morte, autorizzazioni di polizia mortuaria, inumazioni e tumulazioni di salme);
- attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

2. DI DARE ATTO che sono da ritenersi “strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza” ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto 6), del D.P.C.M. 11/03/2020, ove non gestibili o non organizzabili con lavoro agile secondo le valutazioni dei Responsabili di Area:

- approvvigionamento beni e servizi e adempimenti contabili e contrattuali correlati;
- gestione del personale;

- protocollazione, acquisizione e smistamento atti;
- attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
- attività di comunicazione e informazione;
- gare, appalti e affidamenti;
- rendicontazioni e adempimenti di scadenze;
- pubblicazioni;
- telefonia e attività di centralino;
- attività di staff e segreteria;
- attività tecnica esterna, cimiteriale, di vigilanza;

l'elencazione è da considerarsi integrata da ogni altra attività che sia, di volta in volta, correlata all'emergenza stessa, senza necessità di ulteriori atti organizzativi.

3. DI STABILIRE che sono fatte salve disposizioni di altro organo o autorità, e ulteriori aggiornamenti, anche disposti in via operativa nell'ambito di gestione privatistica del rapporto di lavoro senza necessità di ulteriori atti organizzativi;

4. DI STABILIRE che le attività lavorative siano svolte nel rispetto delle prescrizioni di igiene di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 08/03/2020 e venga rispettata la distanza interpersonale di 1 metro e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

5. DI DARE DIRETTIVA ai dipendenti di elaborare un piano ferie che:

- consenta di far fronte alle attività indifferibili e a quelle "strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza", come individuate nel presente decreto sindacale, tenuto conto del ridotto numero di dipendenti dell'ente;
- garantisca al personale la possibilità di operare mantenendo la distanza di oltre un metro fra le postazioni (di norma prevedendo una postazione per stanza).

5. DI DARE DIRETTIVA ai Responsabili dei servizi, di valutare fattibilità tecnico-organizzativa del lavoro agile (in rapporto agli attuali programmi in uso presso l'ente, considerata l'assenza di cloud, e in relazione alla disponibilità di connessione dati, attrezzature informatiche e telefoniche pubbliche o di proprietà dei lavoratori stessi).

6. DI DARE ATTO che in relazione alle necessità strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, sarà possibile richiamare immediatamente in servizio tutto il personale necessario. Tale evenienza potrà riguardare il personale di qualunque ufficio o servizio, tenendo conto delle attività di supporto che potrebbero rendersi necessarie, anche in relazione alle disposizioni di protezione civile, per attività per altri uffici/servizi o attività diverse; tutto il personale è tenuto ad aggiornare i dati di contatto personali nei confronti del Responsabile comunale di protezione civile per agevolare ogni comunicazione che fosse necessaria.

Il Sindaco
BOZZANO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ *del Registro Pubblicazioni*

Il presente decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/03/2020 al 31/03/2020 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sant'Albano Stura, li

Il Segretario Comunale
PEZZINI DOTT.SSA Roberta